

SOGGETTI DESTINATARI ART 5 LEGGE REGIONALE 5/2020 (MODIFICATA DALLA L.R. 6/2020)

SOGGETTI	RESIDENZA	PARTITA IVA	POSIZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA		ALTRI REQUISITI/DIVIETI
LAVORATORE AUTONOMO (commerciante, agricoltore, artigiano, coltivatore diretto) /LIBERO PROFESSIONISTA NON ORDINISTICO/LIBERO PROFESSIONISTA ORDINISTICO (avvocati, notai, architetti...)	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennizzo	essere titolari di una partita IVA nel mese (marzo e/o aprile) per il quale viene richiesto l'accesso al beneficio	essere titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020	X	l'impresa del lavoratore deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere compresi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese) non poter accedere, in base al proprio inquadramento previdenziale, a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali
SOCI PRESTATORI D'OPERA DI SOCIETA DI PERSONE O DI CAPITALI, ESCLUSE QUELLE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIRETTA O INDIRECTA	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennizzo	l'impresa del lavoratore deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere compresi</u> in quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	essere titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020	essere collaboratore soci d'opera di società di persone o di società di capitali, con esclusione di quelle a partecipazione e controllo pubblico, nel mese (marzo e/o aprile) per il quale viene richiesto l'accesso al beneficio	l'impresa del lavoratore deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere compresi</u> in quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese) non poter accedere, in base al proprio inquadramento previdenziale, a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali
COLLABORATORI FAMILIARI DI DITTA INDIVIDUALE	residenza in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile) per il quale è presentata la domanda di indennizzo	la ditta del lavoratore deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere compresi</u> da quelli delle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese)	avere un versamento contributivo previdenziale obbligatorio attivo alla data del 23 febbraio 2020	essere collaboratore familiare nel mese (marzo e/o aprile) per il quale viene richiesto l'accesso al beneficio	l'impresa del lavoratore deve aver sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (fare riferimento ai codici ateco che <u>devono essere compresi</u> nelle divisioni 47 - 56 - 96 (con eccezione dell'all. 1 e 2 che elencano ulteriori attività non sospese) non poter accedere, in base al proprio inquadramento previdenziale, a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali

Trattandosi di una misura di sostegno al reddito delle persone fisiche, sono escluse dall'indennizzo tutti i tipi di società, compresa la società semplice, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le associazioni, indipendentemente dalle attività esercitate e soggette a sospensione ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

COMPATIBILITA TRA ISTITUTI

Le misure di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2020, sono integrative delle misure previste agli articoli 27, 28 e 44 del decreto legge 18/2020, cioè è cumulabile con le indennità previste dai medesimi articoli.

Non possono accedere all'indennizzo previsto dalla presente misura i soggetti che, in base al proprio inquadramento previdenziale, possono accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.

L'indennizzo di cui alla misura in parola non può essere cumulato con quello di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a f) della legge regionale 5/2020.